ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ZANELLA"
ViaA.Moro,53-36066SANDRIGO(Vicenza)
tel.0444/659089 – COD.FISCALE80017050248
E-mail:viic85900e@istruzione.itSito:www.iczanellasandrigo.edu.it

All'Albo online
All'Amministrazione Trasparente
Agli atti

VIIC85900E - A09A2F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005210 - 22/09/2026 - VI.2 - I

DECISIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE

(Obbligatoria ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023)

Oggetto:	**ACQUIATO CAVI SCUOLA PRIMARIA "TRISSINO" DI SANDRIGO**
Codice CIG:	**CIG BD0DFD2935**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 81/08 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il regolamento d'istituto per sull'attività negoziale per l'affidamento sei servizi, lavori e forniture aggiornato al D. Lgs.36/2023 aggiornato con delibera n. 103 del Consiglio di istituto in data 15/07/2024;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni

VIIC85900E - A09A2F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005210 - 22/09/2026 - VI.2 - I

della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale;

ATTESO che, l'art. 50 del d.lgs 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedano, tra l altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

LETTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ATTESO che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

VISTO l'art. 55, comma 1, del predetto Regolamento, secondo cui la delibera a contrattare deve in ogni caso contenere:

- l'oggetto del contratto;
- l'eventuale progetto o capitolato speciale e quant'altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del predetto Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è in ogni caso di competenza dei Responsabili dei Centri di gestione l'individuazione della procedura di scelta del contraente, nonché delle eventuali forme di pubblicità e l'individuazione della voce del Bilancio unico di previsione annuale ed eventualmente anche del pluriennale su cui imputare il costo o l'investimento;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VALUTATO che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, secondo cui l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;

ATTESO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO c h e il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

VISTO che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL vigente

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATI i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura di cui all'art. 3 "Principio dell'accesso al mercato" del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VIIC85900E - A09A2F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005210 - 22/09/2026 - VI.2 - I

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che viene perfezionato apposito ordine di acquisto, nei confronti del seguente operatore: LAY IN TECH S.R.L. S.R.L. con sede legale in Via Marosticana, 70 Dueville (VI), P.IVA 04491890242;

RITENUTO di affidare alla ditta LAY IN TECH S.R.L. S.R.L l'acquisto in oggetto per un importo di **€ 100,00 + IVA** per un totale complessivo di **euro 122,00** in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO: che gli obblighi di cui all'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 restano fermi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62, comma 1, del D. L.gs. n. 36/2023 e s.m.i.;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento della fornitura/servizio di cui sopra mediante affidamento diretto oppure (per acquisti superiori a 5.000€) su MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che non vi sono Convenzioni Consip utilizzabili per l'acquisizione della fornitura/del servizio in questione;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*»;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG);

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ex art. 15 del D.lgs. n.36/2023;

RITENUTO di individuare la Dott.ssa TROPIANO ADELE, come responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023;

ACCERTATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma Annuale 2026 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 123 26/01/2026.

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

D E C I D E

Art. 1

DI AUTORIZZARE l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta LAY IN TECH S.R.L. S.R.L per l'acquisto di materiale indicato all'oggetto, per un corrispettivo a base dell'affidamento di Euro 100,00 + IVA 22%, secondo le specifiche indicate nelle caratteristiche oggetto dell'acquisto.

Art. 2

DI PROCEDERE alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023;

Art. 3

DI AUTORIZZARE, l'ufficio contabilità ad imputare la spesa complessiva di **€ 122,00 così** suddivisa

Plesso	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
Scuole primaria "Trissino" di Sandrigo	€ 100,00	22	€ 122,00

oltre ad eventuali marche da bollo ove previste per legge, da imputare nella scheda finanziaria **P1.1 "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO"** la somma di euro 122,00 del Programma Annuale 2026.

Art.4

DI DARE ATTO, che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art. 15 del D. L.gs n.36/2023 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è il Dirigente Scolastico Adele Tropiano;

Art. 5

DI ACQUISIRE il DURC per la verifica della regolarità contributiva;

Art. 8

DI DARE ATTO, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adele Tropiano

VIIC85900E - A09A2F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005210 - 22/09/2026 - VI.2 - I

Firmato digitalmente da ADELE TROPIANO ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate